

TI_GERICHTE 80.2022.281 vom 9. November 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-11-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2022.281

FR: TI_GERICHTE 80.2022.281 du 9 novembre 2022

IT: TI_GERICHTE 80.2022.281 del 9 novembre 2022

Regeste

Deduzioni: spese professionali, trasporto, impiego in un altro Cantone con rientro settimanale, necessità del veicolo privato per trasferte di servizio non dimostrata

Erwägungen

E. 1

Il ricorrente, che è un “Wochenaufenthalter” (cfr. punto 4, Modulo 4 della dichiarazione d'imposta), contesta il mancato riconoscimento della deduzione delle spese per l'utilizzo del veicolo privato fra il trasporto tra il suo domicilio (a _____ nel 2021) ed il luogo di lavoro settimanale, situato nella prima parte dell'anno a _____ e poi a _____.

E. 2.1

Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD rientrano fra le spese professionali deducibili le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro.

E. 2.2

Con l'approvazione, nel 2014, da parte del popolo svizzero della legge federale del 21 giugno 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (nell'ambito del cosiddetto progetto FAIF, volto ad implementare un nuovo sistema per finanziare l'esercizio, il mantenimento della qualità e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria), l'art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD è stato modificato nel senso che “le spese professionali deducibili sono: [...] le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un importo massimo di 3000 franchi” (testo in vigore dal 1° gennaio 2016). Il 6 marzo 2015 è stata modificata anche l'Ordinanza del DFF del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta (RS 642.118.1). L'art. 5 cpv. 1, nella versione in vigore dal 1.1.2016, prevede che, a titolo di spese necessarie per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro il contribuente possa dedurre un importo massimo di 3000 franchi (art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD). L'art. 5 cpv. 2 precisa che sono considerati costi deducibili: a. le spese necessarie per l'uso di mezzi di trasporto pubblici; o b. i costi necessari sostenuti per ogni chilometro percorso con l'uso di un veicolo privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso.

E. 2.3

Per il calcolo dell'imposta cantonale, l'art. 25 cpv. 1 lett. a LT stabilisce che “le spese professionali deducibili sono [...] le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro”. La norma cantonale precisa ulteriormente che “per le spese professionali secondo il capoverso 1 lett. a [...] sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal

Consiglio di Stato” (art. 25 cpv. 2 LT). Secondo l’art. 3 cpv. 1 del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (RL 640.210; quello valido per il periodo fiscale 2021 qui in esame è del 2 dicembre 2020), sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue: a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva; b) [...] c) per l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile. Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. 2 del Decreto esecutivo citato).

E. 2.4

Per quanto concerne l’IFD, il ricorso dev’essere respinto, per il semplice fatto che al ricorrente è già stata concessa la deduzione massima di fr. 3’000.-.

E. 3.1

La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo privato sono considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo se non si può ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo pubblico. Ciò si verifica in particolare se l’interessato è infermo o cagionevole, se la fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con l’orario dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente dipende da un veicolo per l’esercizio della professione (cfr. p. es. la sentenza TF n. 2C_807/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata). A queste condizioni, l’uso del mezzo privato appare necessario e i relativi costi sono pertanto deducibili. Se, per contro, non sono adempiuti tali criteri, i costi che eccedono quelli per l’uso del mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento personale, non deducibili (Koller , Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der direkten Bundessteuer, in: ASA 80 p. 761 ss., in particolare p. 782 s., con riferimento alla sentenza del Tribunale federale n. 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, consid. 4.2).

E. 3.2

Il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto deve dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo stradale. In altre parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto, nel caso del

pendolare settimanale (Wochenaufenthalter), rappresenta l'eccezione (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996; CDT n. 80.95.00217 del 21 marzo 1996; CDT n. 80.2004.41 del 19 maggio 2004; inc. CDT 80.2019.386 del 6.5.2020).

E. 3.3

Tornando al caso in esame, l'autorità fiscale ha negato la deduzione relativa all'utilizzo del veicolo privato richiesta da RI 1, per le trasferte da _____ al luogo di lavoro settimanale, rispettivamente _____ ed in seguito _____. L'UT ha riconosciuto, appellandosi alla giurisprudenza di questa Camera in materia di pendolari settimanali, unicamente un importo di fr. 3'860.- (sulla base del tariffario _____ in vigore nel periodo fiscale in questione, valido per la seconda classe) a titolo di costo annuale dell'abbonamento generale del mezzo pubblico. Al contribuente è inoltre stata concessa la deduzione per le spese supplementari di vitto (fr. 6'400.-). Alla luce della dichiarazione d'imposta presentata (Modulo 4, Punto 4 "Spese supplementari in caso di rientro settimanale al domicilio ") è pertanto lecito supporre – come rettamente indicato dall'autorità fiscale nelle osservazioni al ricorso – che il datore di lavoro abbia messo a disposizione del contribuente gratuitamente l'alloggio durante la settimana lavorativa.

E. 3.4.1

L'autorità fiscale ha chiesto a RI 1 di voler produrre l'atto di nomina e le pattuizioni accessorie per il 2021, nonché copia dell'autorizzazione all'utilizzo del veicolo privato ed i costi rifusi. I documenti in questione non sono stati presentati dal contribuente. Come, visto il contribuente non ha indicato di avere un luogo di residenza settimanale diverso dal luogo di lavoro. Motivo per il quale è lecito supporre che egli non debba fare alcun tragitto, durante la settimana, per recarsi presso il luogo di lavoro. A ciò si aggiunge anche che, nella " Bestätigung für die Steuerperiode 2021 " viene espressamente indicato quanto segue: " Der Einsatz von Betriebsfahrzeugen für Privatfahrten ist nicht gestattet ", ciò che lascia intendere che il contribuente ha a disposizione, per le trasferte di lavoro (ma non per i trasferimenti privati), un veicolo di servizio.

E. 3.4.2

A tal proposito, la giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare che, proprio nel caso dei pendolari settimanali, si può pretendere che scelgano un luogo di residenza settimanale il più possibile vicino al luogo di lavoro. Sicché, eventuali e ulteriori spese di trasporto, dal luogo di residenza al luogo di lavoro, possono essere dedotte solo se questi si trovano ad una distanza ragionevole l'uno dall'altro (Locher , Kommentar zum DBG , Vol. I, 2 a edizione, Basilea 2019, n. 12 ad art. 26 LIFD, p. 793 e giurisprudenza citata).

E. 3.5.1

Ritornando al caso che qui ci occupa, il contribuente chiede in deduzione le spese per l'andata e il ritorno il fine settimana (50 volte, per complessivi 550 km, e meglio, 276 km a tratta) tra il luogo di lavoro (_____) e il domicilio a _____. Come visto, la giurisprudenza per i contribuenti che rientrano settimanalmente a domicilio, ammette l'utilizzo dell'autovettura privata unicamente a titolo eccezionale. Nel caso in esame, l'insorgente sostiene di necessitare del proprio veicolo privato per le trasferte fra luogo di lavoro e luogo di dimora settimanale, a causa degli orari irregolari dei suoi impegni lavorativi. Egli riconosce in tal modo di potersi servire dei mezzi pubblici per la trasferta settimanale dal domicilio al luogo di lavoro. D'altronde, il suo caso non rientra neppure fra quelli in cui è il datore di lavoro a esigere che il dipendente impieghi il proprio veicolo

privato per trasferte di lavoro. Infatti, dalla dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro si evince che per le trasferte professionali ha a disposizione un veicolo aziendale.

E. 3.5.2

Per quanto concerne la pretesa del ricorrente di aver bisogno dell'automobile privata per gli spostamenti durante la settimana, non ne ha portato alcuna prova. Per le ragioni già evocate, si deve ritenere che luogo di residenza settimanale e luogo di lavoro coincidano, motivo per il quale non vi sono spese supplementari di trasporto professionali settimanali. Dalla dichiarazione rilasciata dall'Esercito si rileva unicamente che viene messo a disposizione un veicolo di servizio per le trasferte lavorative e che lo stesso non può essere impiegato per le trasferte private, in particolare per il rientro al domicilio. Ciò non implica tuttavia che il contribuente abbia effettivamente dovuto intraprendere delle trasferte con il proprio veicolo privato, per spostarsi dal luogo di dimora settimanale al luogo di lavoro e viceversa né che queste eventuali trasferte non avrebbero potuto essere effettuate servendosi di mezzi pubblici. Nella procedura fiscale l'onere della prova è ripartito nel senso che l'autorità fiscale è tenuta a dimostrare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano l'onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l'erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili dal reddito imponibile, l'onere della prova è pertanto a carico del contribuente (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine; sentenza CDT 80.2014.36 del 29.7.2014 consid. 3.2.). Per quanto concerne i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario il contribuente non li deve unicamente affermare, bensì pure documentare (DTF 140 II 248 consid. 3.5.; sentenza TF 2C_871/2016 dell'11.7.2016). Nella fattispecie, l'insorgente non ha prodotto alcun documento a supporto della sua pretesa.

E. 4

Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 400.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– per un totale di fr. 500.– sono a carico del ricorrente. 3. Contro il prese Copia per conoscenza: - municipio di _____ per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.